



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

25
2023

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

SUD E MEDITERRANEO
LINGUAGGI, SAPERI, CULTURE

a cura di Adriana Schiedi



EDJ ZIONI
SGE

ISBN: 9788894665154

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Paolo Pardolesi

DIRETTORE DEI QUADERNI

Bruno Notarnicola

COMITATO DIRETTIVO

Vincenzo Pacelli, Adriana Schiedi, Laura Tafaro

COMITATO SCIENTIFICO

Ivan Fortunato, Giuseppe Losappio, Maria Claudia Lucchetti
Francesca Pampurini, Angelica Riccardi, Bronislaw Sitek
Andrea Venturelli, Giuseppe Losappio, Angelica Riccardi

COMITATO EDITORIALE

Rossella Leopizzi (Coordinatrice), Barbara Borrillo,
Rosa Di Capua, Barbara Mele, Lorenzo Pulito

COMITATO DI REDAZIONE

Maria Di Maggio, Francesco Guastamacchia, Daniele Locascio
Pamela Pastore, Melania Povia, Gianluca Ruggiero

25
2023 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

SUD E MEDITERRANEO
LINGUAGGI, SAPERI, CULTURE

a cura di Adriana Schiedi



L'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha chiuso il volume, composto da 247 pagine, il 30 dicembre 2023.

Il testo è disponibile *open source* sul sito
<https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/i-quaderni/quaderni-2023/quaderni-2023>.

ISBN: 9788894665154

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN
SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane. La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle medie ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;

- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;
- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio Comitato Scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di *editing* successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati

all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali> nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta. Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea, il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>. Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

INDICE

GLI AUTORI	1
ADRIANA SCHIEDI <i>Prefazione</i>	3
NICO ABENE, ANNA TATARANNI, PIERLUCA TURNONE <i>Paradigmi formativi dell' homo mediterraneus</i>	6
ANNALISA BITETTO <i>Fighting Mediterranean illegal recruitment: how to ensure inclusion?</i>	17
GABRIELLA CAPOZZA <i>Mediterraneo e linguaggi letterario-teatrali, dall' antichità alla contemporaneità, per nuove forme di identità culturale</i>	36
ANNALISA CIVITA <i>Il mar Mediterraneo: un ponte di incontro e scontro tra culture</i>	48
GABRIELLA FICOCELLI <i>Il Comune di Taranto partner del progetto "M.E.D.I.A.T.I.O.N." (Horizon Europe Seeds)</i>	55
IVAN FORTUNATO <i>Sud e Mediterraneo: uma (geo)pedagogia da paisagem do centro histórico de Taranto em cinco lições</i>	61

MARIANNA BIANCA GALANTUCCI	
<i>Quale tutela per i migranti forzati ambientali? Le sfide poste al sistema di protezione internazionale dall'attuale crisi climatica</i>	79
ROSATILDE MARGIOTTA	
<i>Donne migranti si raccontano. La narrazione di sé come formazione</i>	89
PATRIZIA MONTEFUSCO	
<i>Il primo libro dell'Eneide: un esempio di accoglienza e integrazione</i>	102
FEDERICA MONTELEONE	
<i>Mediterraneo: paradigmi storici per una cultura dell'accoglienza</i>	117
MARC ORTOLANI	
<i>L'intégration des migrants à Nice durant la Révolution française (1789-1792)</i>	136
RICCARDO PAGANO	
<i>Il Sud e il Mediterraneo: un continuum</i>	149
RÉMI PELLET	
<i>Les sociétés européennes doivent être « inclusives » mais l'hospitalité ne peut y être « inconditionnelle ». Réflexions juridiques sur les thèses de Jacques Derrida</i>	157
MARIANNA PIGNATA	
<i>Una tragedia dimenticata dell'emigrazione italiana: l'ultimo viaggio dell'utopia tra speranze infrante e diritti negati</i>	169
FILOMENA PISCONTI	
<i>La vicenda Riace e la criminalizzazione della solidarietà. Storia di un modello di cultura delle diversità</i>	178
MARCO SAMMARCO	
<i>Cultura mediterranea, salute globale, psico-fisio-pedagogia e sport</i>	189

LUIGI SANTILIO	
<i>Inclusione e sport: le esperienze del Centro di Medicina dello Sport a Taranto</i>	206
ADRIANA SCHIEDI	
<i>L'odissea dei Migranti nel Mediterraneo sul valore pedagogico dell'autoetnografia</i>	212
PAOLO STEFANI	
<i>Il diritto interculturale come strategia di composizione dei conflitti religiosi e culturali nel Mediterraneo</i>	223
GIORGIA TURNONE	
<i>Educazione 4.0: sguardi incrociati tra pedagogia, digitalizzazione e intercultura</i>	232
STEFANO VINCI	
<i>Pace, integrazione e conflitti interni in Colombia. Appunti su una esperienza accademica a Santiago de Cali</i>	241

GLI AUTORI

NICO ABENE – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

ANNA BITETTO – *Ricercatrice a tempo determinato di Diritto privato comparato, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

GABRIELLA CAPOZZA – *Ricercatrice a tempo determinato di Letteratura italiana, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

ANNA CIVITA – *Professoressa associata di Sociologia generale, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

GABRIELLA FICOCELLI – *Assessora pro tempore ai Servizi Sociali e all’Integrazione del Comune di Taranto*

IVAN FORTUNATO – *Professor em regime de dedicação exclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), câmpus de Itapetininga (San Paolo, Brasile)*

MARIANNA BIANCA GALANTUCCI – *Dottoranda di ricerca in “Diritti, economie e culture del Mediterraneo”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

ROSATILDE MARGIOTTA – *Dottoressa di ricerca in “Diritti, economie e culture del Mediterraneo”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

PATRIZIA MONTEFUSCO – *Professoressa aggregata di Lessico giuridico e civiltà latina, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”*

FEDERICA MONTELEONE – *Professoressa aggregata di Storia medievale e di Esegese delle fonti storiche medievali, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”*

MARC ORTOLANI – *Professeur des Universités d’Histoire du droit et des institutions, Université de Nice Sophia Antipolis/Université Côte d’Azur (Nizza, Francia)*

RICCARDO PAGANO – *Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

REMI PELLET – *Professeur de Droit à l’Université Paris Cité et à Sciences Po Paris (Parigi, Francia)*

MARIANNA PIGNATA – *Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”*

FILOMENA PISCONTI – *Dottoressa di ricerca in “Diritti, economie e culture del Mediterraneo”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

MARCO SAMMARCO – *Psicologo psicoterapeuta, fondatore dell’Istituto di Tecniche Evolutive della Persona, codirettore scientifico del “Programma di Formazione in Medicina e Psicologia dello Sport”*

LUIGI SANTILIO – *Direttore sanitario Centro di Medicina dello Sport, presidente dell’Associazione Medico Sportiva Dilettantistica di Taranto (AMSD)*

ADRIANA SCHIEDI – *Professoressa associata di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

PAOLO STEFANI – *Professore associato di Diritto canonico e diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

ANNA TATARANNI – *Dottoranda di ricerca in “Diritti, economie e culture del Mediterraneo”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

GIORGIA TURNONE – *Dottoranda di ricerca in “Diritti, economie e culture del Mediterraneo”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

PIERLUCA TURNONE – *Assegnista di ricerca in Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

STEFANO VINCI – *Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

Paolo Stefani

IL DIRITTO INTERCULTURALE COME STRATEGIA DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI RELIGIOSI E CULTURALI NEL MEDITERRANEO*

ABSTRACT

Il saggio affronta la questione del rapporto tra religione e diritto nella società multiculturale mediterranea, attraverso la lente del diritto interculturale e della traduzione come strumento di relativizzazione della diversità culturale, fonte di conflitto.

The essay addresses the question of the relationship between religion and law in multicultural Mediterranean society through the lens of cross-cultural law and translation as a means of relativizing cultural diversity, a source of conflict.

PAROLE CHIAVE

Culture del Mediterraneo – religioni – diritto

Mediterranean Cultures – Religions – Law

SOMMARIO: 1. La laicità e la libertà religiosa quali principi della modernità e fattori di soluzione del conflitto religioso. La secolarizzazione incompiuta: cultura cristiana e sistema giuridico in Occidente. – 2. Il dialogo tra culture e religioni e la fratellanza universale di Papa Francesco. 3. Il diritto interculturale come fattore di promozione del dialogo tra culture e religioni attraverso il diritto. La sovranità interculturale, il territorio e lo spazio (mediterraneo).

1. La relazione tra linguaggi, saperi e culture nel mediterraneo è un tema non soltanto molto attuale, ma soprattutto intrinsecamente interdisciplinare. Ogni autore che approccia a un tema così vasto e generale e dalle evidenti ricadute in ogni ambito del sapere deve, quindi, offrire al lettore un contributo che possa evidenziare una prospettiva di indagine dall'interno del singolo sapere scientifico e, per quello che ci riguarda, all'interno della relazione tra la politica, il diritto e la religione.

Prima di addentrarci nell'analisi del rapporto tra la religione e la cultura all'interno dello spazio geografico mediterraneo, nella *Mediterraneità*¹, ci soffermeremo, sia pur brevemente, sui principi che hanno regolato il rapporto tra politica, religione e diritto in Occidente. La religione ha sempre avuto nella storia dell'umanità una forte caratterizzazione politica, una forte influenza politica. La

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ R. Pagano, *Pedagogia mediterranea*, Scholé, Brescia 2019, pp. 11-47.

relazione tra la politica, intesa quale scienza di costruzione di un ordine della e nella società, e la religione ha sempre influenzato le scelte ordinamentali dei vari sistemi giuridici, motivo per cui la sistematizzazione della relazione tra il diritto e la religione non può non essere letta anche attraverso la lente della politica.

Come insegna la storia dell'occidente europeo, la modernità si è costruita anche e forse soprattutto attraverso la relazione della politica con la religione e da questo rapporto ha influenzato sul piano giuridico la caratterizzazione dei fondamentali principi che la modernità occidentale ha posto a presidio della relazione tra il soggetto, lo Stato e la religione: la laicità e la libertà religiosa. La storia del rapporto tra la religione e la politica è, come insegna Marx, una storia di emancipazione, della politica prima e dell'uomo poi dalla religione², così come la storia della libertà religiosa, come insegna Ruffini, è la storia del passaggio dalla condizione in cui l'uomo è l'oggetto del conflitto tra il potere religioso e quello politico, alla condizione in cui «il termine fondamentale del problema – del rapporto tra religione e diritto – è l'uomo e l'assoluto rispetto della sua individualità»³.

Laicità e libertà religiosa rappresentano, dunque, i principi di costruzione della emersione del 'fattore politico' e da secoli hanno manifestato il modo in cui l'Occidente si è fondato per costruire un ordine sociale nel quale la diversità religiosa non divenisse fattore di divisione e di conflitto. Sono, cioè, principi che hanno sovrinteso all'«ordine della modernità» e, nello stesso tempo al suo disordine, come insegna Bauman, il quale afferma che «l'esistenza è moderna nella misura in cui si biforca in ordine e caos. L'esistenza è moderna nella misura in cui contiene l'*alternativa* tra ordine e caos [...]. L'ordine è continuamente impegnato nella guerra per la sopravvivenza. L'altro dell'ordine non è un altro ordine: la sua unica alternativa è il caos. L'altro dell'ordine è il miasma dell'indeterminato e dell'imprevedibile; l'altro è l'incertezza, fonte e archetipo di ogni paura»⁴.

Il percorso di costruzione dell'ordine politico 'moderno' attraverso i principi di laicità e libertà religiosa ebbe il merito di risolvere il problema della conflittualità religiosa che aveva attraversato la fase storica di costruzione degli stati nazionali e dell'emergere del pluralismo religioso. Un processo che sarebbe incomprendibile senza però fare riferimento alla secolarizzazione, che, per dirla con Max Weber, è un

² «Nella sua forma, nel modo proprio della sua essenza, in quanto Stato, lo Stato si emancipa dalla religione 'emancipandosi' dalla religione di Stato, cioè quando lo Stato come Stato non professa religione alcuna, quando lo Stato riconosce se stesso come Stato. L'emancipazione politica dalla religione non è l'emancipazione compiuta, senza contraddizioni, dalla religione, perché l'emancipazione politica non è il modo compiuto, senza contraddizioni, dell'emancipazione umana. Il limite dell'emancipazione politica appare immediatamente nel fatto che lo Stato può liberarsi da un limite senza che l'uomo ne sia realmente libero, che lo Stato può essere un libero Stato senza che l'uomo sia un uomo libero» (K. Marx, *La questione ebraica. Una concezione rivoluzionaria di emancipazione umana*, Editori Riuniti, Roma 1998, p. 12).

³ F. Ruffini, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, il Mulino, Bologna 1992, p. 73-74.

⁴ Z. Bauman, *Modernità e ambivalenza*, Giappichelli, Torino 2010, pp. 14-15.

processo di trasposizione di significati dall'ambito religioso a quello secolare⁵ e che ha investito la sfera scientifica⁶, quella politica⁷, ma anche e forse soprattutto quella giuridica. La storia della secolarizzazione del diritto, così come attuata all'interno della cultura occidentale, svela in realtà il carattere difettivo dello stesso processo, se inteso come emancipazione del linguaggio giuridico dalla religione. Questa difettività è ciò che al giorno d'oggi rappresenta il principale problema del rapporto tra religione e diritto nello spazio mediterraneo e segnatamente sul versante della relazione tra diritto, linguaggio, sapere, cultura e religione nella società multiculturale e multireligiosa. Per comprendere appieno questo processo non si può non fare riferimento alla dottrina di Ugo Grozio e al capolavoro fondativo del giusnaturalismo moderno, che è il *De jure belli ac pacis*. La natura sociale e razionale dell'uomo fonda il suo *etiamsi deus non daretur*, cioè la capacità razionale dell'uomo di comprendere secondo ragione i valori positivi della convivenza, anche postulando l'inesistenza di Dio. Si è trattato, come è stato acutamente osservato, di una «mossa efficacissima sul piano retorico. Essa riuscì a mimetizzare il fattore religioso, il suo peso antropologico-sociale nelle maglie della grammatica della soggettività declinata in termini razionali. Grazie a questa strategia si poté neutralizzare il fondamento delle guerre di religione e cioè l'idea che il presupposto di legittimazione dell'autorità politica dovesse avere un fondamento trascendente e garantito da un'autorità confessionale»⁸. La secolarizzazione aveva, cioè, risolto il problema della legittimazione religiosa del potere politico, lo Stato come potere si era emancipato dalla Chiesa, aveva vinto lo scontro sul terreno del potere, ma il diritto restava ancorato nella sostanza all'etica cristiana, che assunta quale fattore linguistico, antropologico e culturale restava fattore essenziale della soggettività giuridica, di dialogo 'etico' tra il soggetto e le norme giuridiche.

Tutto ciò svela in realtà un aspetto, che spesso viene trascurato dalla scienza politologica e anche dalla scienza giuridica: il legame che esiste tra il diritto, i suoi codici linguistici e il sapere religioso (cristiano) assunto quale fattore culturale e antropologico e che ha un enorme interesse per la questione della relazione tra il diritto e la religione nella società mediterranea, caratterizzata come sappiamo dalla necessità della creazione di una convivenza tra culture e religioni differenti, meglio tra culture religiose differenti. Il pluralismo cristiano si era articolato su una diversità sul piano fideistico e confessionale, ma restava comunque omogeneo sul piano culturale. La convivenza religiosa all'interno dello spazio politico mediterraneo, invece, si articola su una diversità che è confessionale, ma anche e forse soprattutto

⁵ J. Casanova, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, il Mulino, Bologna 2000, p. 26.

⁶ Cfr. A. Funkestein, *Teologia e immaginazione scientifica dal Medioevo al Seicento*, Einaudi, Torino 1996, pp. 431.

⁷ Cfr. C. Schmitt, *Le categorie del politico*, il Mulino, Bologna 1972, pp. 61 ss.

⁸ M. Ricca, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Edizioni Dedalo, Bari 2008, p. 185.

antropologica-culturale. Non si può pensare al Mediterraneo senza pensare la diversità, la pluralità delle identità, l'alterità e soprattutto alla consustanziale dimensione interculturale, come componente strutturale di questa regione⁹.

La diversità religiosa come diversità culturale e antropologica proietta all'interno dello spazio pubblico una rinnovata esigenza di sistematizzazione del rapporto tra le religioni e soprattutto tra queste, la politica e il diritto. Il Mediterraneo, da questo punto di vista, può costituire per l'Occidente, europeo in particolare, un'occasione di costruzione di dinamiche interculturali, che coinvolgono innanzitutto la scienza giuridica.

2. La fine del mondo bipolare e il superamento del blocco est/ovest, il tramonto della colonizzazione, e soprattutto la globalizzazione come fenomeno che apre i confini degli Stati nazionali genera come effetto di ritorno, in una sorta di eterogenesi dei fini, l'immigrazione, un fenomeno che fa apparire la questione Mediterranea come uno dei più importanti tasselli geopolitici dell'Europa e del suo futuro. L'immigrazione ha generato, all'interno dei contesti socio-politici europei, la società multiculturale e il rapporto con le religioni diverse da quelle cristiane, soprattutto l'Islam¹⁰. Il multiculturalismo costituisce qualcosa di qualitativamente differente dal pluralismo, non ne rappresenta una mera evoluzione, ma «il sintomo di una crisi-trasformazione in atto di tutte le categorie filosofico/politiche dell'epoca moderna che si sono articolate e saldate attorno allo Stato-nazione»¹¹.

Occorre decostruire le categorie della modernità, per ricostruirle dando ad esse una nuova caratterizzazione, capace di rispondere alle esigenze rinnovate della convivenza all'interno dello spazio geopolitico mediterraneo. All'idea del governo del territorio, legato alla sovranità territoriale dello Stato va sostituita quella di gestione di una relazione sinergica tra territorio, spazio e sovranità. All'idea di un diritto imperativo e positivo deve essere sostituita l'idea di un diritto che si apre alla diversità e attraverso il dialogo tra religioni e culture differenti costruisce una rinnovata forma di coesione e pacificazione sociale.

Il Mediterraneo, come è stato scritto, «pare essere l'incubatore ideale di conflitti sociali e politici che traggono alimento dalla coesistenza nella stessa regione di diverse culture e religioni che, pur nel contesto di una situazione di latente o aperta conflittualità, sono riuscite per millenni a coesistere [...]. Esso, però, è anche la regione nella quale si possono sperimentare forme nuove di cooperazione tra il Nord e il Sud del mondo»¹².

⁹ Cfr. S. Andò, *Un altro Mediterraneo è possibile*, Aracne editrice, Roma, 2017, pp. 648.

¹⁰ Sulla gestione del fenomeno migratorio, cfr. C. Ventrella (a cura di), *La gestione dei flussi migratori. Diritti umani, dinamiche dell'accoglienza e circuiti confessionali*, Cacucci, Bari 2022, pp. 456.

¹¹ F. Fistetti, *Multiculturalismo. Una mappa tra filosofia e scienze sociali*, Utet, Torino 2008, p. VIII.

¹² S. Andò, *Un altro Mediterraneo è possibile*, cit., pp. 28-29.

Quella del conflitto tra religioni e culture differenti è una delle preoccupazioni fondamentali del Pontefice attuale, Francesco, ed è alla base del rinnovato richiamo al principio della Fratellanza umana, che indubbiamente rappresenta uno dei fondamenti del Suo pontificato, culminato nella bellissima Enciclica *Fratelli Tutti*, che ha ad oggetto proprio la fraternità e l'amicizia universale. L'antecedente storico dell'Enciclica *Fratelli Tutti* è certamente il «Documento sulla fratellanza umana. Per la pace mondiale e la convivenza comune», firmato nel febbraio del 2019 dal Grande Imam di Al-Azar, Ahmed Al Tayyeb, e da Papa Francesco. Emerge dalla lettura del documento la consapevolezza delle due autorità religiose del ruolo che le religioni possono e devono giocare nella realtà contemporanea, sia per contribuire a riscrivere le coordinate di una globalizzazione che mostra di non avere interessi se non nei riguardi del mercato, insensibile nei riguardi delle ingiustizie sociali e politiche che si generano, sia per evitare che le religioni che assumono sempre più un ruolo pubblico possano cadere nelle mani di quanti vorrebbero utilizzarle per generare conflitti tra culture e civiltà. Così, sottolinea il documento, il rapporto tra «Occidente e Oriente è un indiscutibile necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda delle civiltà dell'altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture [...]. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale della personalità, della cultura e della civiltà Orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni [...] il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell'enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni, e investire tutto ciò nelle differenze delle più alte virtù morali, sollecitate dalle religioni». Contrapporre alla religione come fattore di conservazione e reiterazione delle identità dei popoli in conflitto, la concezione delle religioni in dialogo alla ricerca di valori comuni è un obiettivo politico di enorme importanza. Vuol dire sottrarre alla cultura della contrapposizione religiosa, la religione elemento di un'identità vissuta come una sorta di sovrastrutturale forma di identificazione del soggetto contrapposto al diverso da sé, per affermare invece la capacità delle religioni in dialogo di costruire valori comuni e condivisi da porre a base del rispetto della dignità delle persone e dei loro diritti umani fondamentali.

Principi e valori che Francesco pone a fondamento dell'idea di fratellanza umana universale, nell'Enciclica *Fratelli Tutti*. L'Enciclica propone una nuova idea di cooperazione internazionale, fondata sul valore inalienabile della persona, sul dialogo tra culture e religioni e sulla necessità che si superino barriere e confini nazionali, vissuti al solo fine di affermare egoismo e indifferenza verso tutto ciò che è posto al di fuori dei confini del proprio paese: «Ciò inoltre presuppone un altro modo di intendere le relazioni e l'interscambio tra i paesi. Se ogni persona ha una dignità inalienabile, se ogni essere umano è mio fratello o mia sorella, e se veramente il mondo è di tutti, non importa se qualcuno è nato qui o se vive fuori dei confini del proprio paese. Anche la mia nazione è corresponsabile del suo sviluppo» (paragrafo

125). Questi principi vengono applicati al fenomeno delle migrazioni e alla necessità di affermare il dialogo tra culture e religioni come elemento essenziale di costruzione di una società del futuro, nella quale la convivenza tra religioni e culture differenti venga percepita come un valore da preservare e non come un attacco alla propria identità nazionale: «Le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo. Ma oggi risentono di una perdita di quel senso di responsabilità fraterna, su cui si basa ogni società civile. L'Europa, ad esempio, rischia seriamente di andare per questa strada. Tuttavia, aiutata dal suo grande patrimonio culturale e religioso, ha gli strumenti per difendere la centralità della persona umana e per trovare il giusto equilibrio fra duplice dovere morale di tutelare i diritti dei propri cittadini e quello di garantire l'assistenza e l'accoglienza dei migranti [...]. I nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si possono riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare [...] di fare un cammino attraverso queste quattro azioni, per costruire città o paesi che, pur conservando le rispettive identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel segno della fratellanza umana» (paragrafo n. 40).

La fratellanza umana posta al servizio dell'obiettivo politico del dialogo tra linguaggi, saperi e culture religiose del e nel Mediterraneo. Il Mediterraneo come luogo di convivenza tra religioni e culture differenti e come spazio politico posto al servizio del superamento della "globalizzazione dell'indifferenza", che si fonda solo sul concetto del mercato, indifferente a tutto ciò che è la sostanza stessa dell'umano, la sua identità e la sua appartenenza culturale e religiosa, vissute e praticate come elementi del dialogo con l'altro, alla ricerca di valori comuni e di una identità comune. Culture e religioni differenti che dialogano tra loro e costruiscono attraverso i loro saperi e i loro linguaggi valori comuni, volte cioè alla 'naturalizzazione del globale', concetto che implica la concezione dello spazio «come luogo simbolico, circuito di senso, arena per le prassi vitali, recinto normativo, confine economico, in sintesi come percorso e, nelle sue traiettorie, come lessico culturale»¹³.

3. Abbiamo iniziato questo contributo trattando dei principi fondamentali che la cultura politologica e giuridica occidentale, europea in modo particolare, hanno elaborato per la gestione e il governo del fenomeno religioso: la laicità dello stato e la libertà religiosa. Abbiamo anche sottolineato che la costruzione di questi principi si lega indissolubilmente al processo di secolarizzazione, che in realtà ha risolto il problema delle relazioni tra politica e religione sotto il versante della questione del potere e non si può non aggiungere che tutto ciò si lega in modo indissolubile al sorgere e affermarsi della teoria filosofica e politica dello Stato sovrano. Lo Stato diviene unico soggetto detentore del potere e unica autorità legittima ad emanare

¹³ M. Ricca, *Riace, il futuro è presente. Naturalizzare «il globale» tra immigrazione e sviluppo interculturale*, Edizioni Dedalo, Bari 2010, p. 8.

norme giuridiche valide e obbliganti. Stato moderno e positività del diritto attraggono la materia religiosa all'interno della dinamica della sovranità. Il diritto di libertà religiosa diviene un diritto pubblico soggettivo, limite si al potere dello Stato, ma non limitato nella sua descrizione dalla legalità e positività del diritto. La separazione tra politica e religione e quella tra morale e diritto sono i corollari di una binaria concezione della relazione tra religione e società. In realtà, come abbiamo osservato, la secolarizzazione si era fondata su un processo non di scristianizzazione della società, ma di sapiente nascondimento delle categorie della morale cristiana all'interno delle pieghe della cultura "laica" e quindi all'interno del linguaggio delle norme giuridiche. Quei valori e quei principi a contatto con l'alterità religiosa come alterità culturale riemergono e generano il conflitto tra norme e culture dei soggetti che alle norme devono la loro obbedienza. Quando ciò avviene il castello della formalità dei disposti normativi, della loro legittimità formale, crolla e innesca un conflitto che non è tra il soggetto e la norma, bensì tra la cultura (cristiana) nascosta all'interno del dispositivo normativo e la cultura del soggetto che a quella norma deve adattare i propri vissuti religiosi e culturali, i propri comportamenti, che promanano dal proprio codice culturale e religioso, che è un codice normativo. Il conflitto che si innesca è di tipo culturale, non semplicemente normativo, e investe il linguaggio, la cultura e i saperi nascosti all'interno del sistema giuridico. A quel punto, la laicità come strumento di composizione del conflitto religioso, ancorata al linguaggio neutrale del diritto emancipato da una legittimazione religiosa entra in crisi. In questa crisi della laicità è coinvolta anche la libertà religiosa. Il soggetto che appartiene a una religione diversa sul piano culturale rispetto alla tradizione cristiana bussava alle porte della legge, per dirla con Kafka, con tutto il bagaglio di saperi che proviene dalla sua cultura, con tutta la 'normatività' della sua appartenenza culturale e religiosa. La risposta dell'ordinamento non deve essere quella di chiusura rispetto alla propria solipsistica normatività, posta a presidio e tutela di una non meglio precisata identità nazionale (che all'altro apparirà come identità religiosa e culturale) e neppure una tutela e preservazione della tutela culturale del soggetto altro, come nella dinamica dei diritti culturali. La risposta del sistema deve essere quella di orientare la normatività ai caratteri dell'interculturalità, porre le norme giuridiche, il loro linguaggio a base di un dialogo tra culture e religioni differenti, ma in modo tale da attuare la «relativizzazione e la mediazione degli universi di discorso, dei complessivi contesti di senso generati dalle differenti culture [...]». Alla mediazione dei punti di vista a fini pratici si sostituiscono la ricerca di piattaforme di equivalenza tra i significati e i valori, i fini che articolano l'intera sfera dei diversi saperi culturali¹⁴. Traduzione, transazione e relativizzazione del conflitto tra culture religiose differenti è il nuovo orizzonte della laicità interculturale, che muove dalla necessità di trovare un accordo attraverso il dialogo tra le culture e le religioni

¹⁴ M. Ricca, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, cit., pp. 8-9.

differenti, mediato dai valori etici interni al linguaggio normativo, come eredità dei saperi e delle culture religiose che lo hanno plasmato. Occorre, cioè, andare oltre la rigidità dei linguaggi normativi delle culture degli altri e utilizzare i caratteri della generalità e atrattezza delle norme, soprattutto delle norme costituzionali, e considerare che «la vaghezza degli enunciati costituzionali mette in mostra il sostrato assiologico delle determinazioni semantiche. Essa rappresenta, in fondo, sia una concessione all'entropia del senso, sia un'apertura alla sua riproduzione, al suo continuo accrescimento e arricchimento»¹⁵. Il sistema giuridico si apre a una nuova concezione del diritto come strumento di dialogo tra culture e religioni differenti. Il linguaggio normativo diviene così un diaframma attraverso il quale le culture penetrano all'interno del corpo sociale per tradurre se stesse e generare un contesto nuovo, dentro il quale ciò che appariva irrimediabilmente diverso ha trovato il modo di legarsi all'altro e costruire con questo un rinnovato concetto di sovranità interculturale. La sovranità come elemento essenziale della democrazia si lega indissolubilmente all'idea che religioni e culture differenti lavorano per costruire valori comuni, nell'ottica di un rinnovato patto sociale.

La costruzione attraverso il linguaggio giuridico di un contesto interculturale, capace di generare ponti di traduzione interculturale attraverso le norme dei vari sistemi culturali e religiosi, di risemantizzazione del concetto di laicità come esplicazione della sovranità interculturale va letto, nell'economia di questo saggio, con i mutamenti in atto nella dottrina giuridica sulla relazione tra Stato sovrano, territorio e nazione, esito anche questi della globalizzazione economica. La sovranità diviene sempre più ancorata al concetto di spazio come fattore di organizzazione sociale. I sistemi giuridici si trovano coimplicati e coinvolti da quello che accade in un altrove, sganciato dalla concezione fisica del territorio. Lo spazio diviene sempre più l'effetto «dei fenomeni che accoglie, che concorre a connotare e dai quali risulta a sua volta sagomato. Il rapporto tra spazio ed eventi in esso ospitati insomma è un rapporto di codeterminazione»¹⁶. Il territorio non può più costituire la sola esplicazione dell'esercizio della sovranità dello Stato e del suo ordinamento. Quest'ultimo attinge da un altrove i significati per rendere effettivi i valori e i principi costituzionali. Questo altrove è denso di significati culturali, che permeano l'ordinamento e le sue norme e vengono da questo attraversati, per tradurre, transare e relativizzare gli stessi significati culturali. Culture e saperi sono con l'ordinamento in un rapporto di reciproca relazione. All'interno di un nuovo contesto sociale e culturale, le culture e le culture religiose si trasformano adattandosi al nuovo contesto sociale. Scorgono dal loro interno significati e valori che consentono ai soggetti di adattarsi al nuovo sistema normativo e, nello stesso tempo, di modificare la propria

¹⁵ M. Ricca, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino 2013, p. 106.

¹⁶ M. Ricca, *Metamorfosi della sovranità e ordinamenti confessionali. Profili teorici dell'intergrazione tra ordinamenti nel diritto ecclesiastico italiano*, Giappichelli, Torino 1999, p. 29.

identità. Identità e cultura sono così immerse in un rapporto di dinamica trasformazione, di traduzione e l'esito di questo processo sarà la relativizzazione delle diversità, che all'inizio del percorso apparivano incommensurabili. Si costituisce così, attraverso il sistema giuridico un rapporto dialogico tra culture e identità religiose diverse, che acquista anche un carattere cognitivo, pedagogico, una sorta di pedagogia giuridica mediterranea (o interculturale). Il sistema giuridico restituisce l'immagine di un soggetto (inizialmente) eterocolto, che agendo liberamente in tema religioso (culturale), per parafrasare l'articolo 19 della Costituzione italiana, attraversa il sistema giuridico, scorgendo, nelle pieghe dello stesso, codici cognitivi iscritti nei disposti delle norme giuridiche. Questo attraversamento innescherà una traduzione della diversità religiosa e culturale, frutto del dialogo tra la cultura del soggetto e la cultura contenuta all'interno della norma. Al termine del percorso, l'attività interpretativa restituirà al contesto sociale un soggetto nuovo, potremmo dire 'meno diverso'. Un'operazione che potremmo definire di co-costruzione di un nuovo contesto semantico, giuridico e sociale, generatore di coesione e pacificazione sociale tra culture religiose differenti, frutto della decisione politica (tornano le parole bellissime di Papa Francesco) di soluzione dei conflitti tra culture e identità.

L'uso della cultura innesca processi di (auto) trasformazione delle identità. Nella società della comunicazione globale questi processi possono essere traghettati in un altrove rispetto al territorio di un singolo Stato nazionale e generare un fecondo dialogo tra culture e religioni, ad esempio nel Mediterraneo. Il Mediterraneo, così, potrà assumere le sembianze di quello che Marc Augé definiva un luogo antropologico, cioè «ogni spazio in cui possono essere lette le iscrizioni del legame sociale [...] e della storia collettiva [...]. La coppia luogo/non luogo è uno strumento di misura del grado di socialità e di simbolizzazione di un dato spazio»¹⁷.

¹⁷ M. Augé, *Non luoghi*, Eleuthera, Milano 2020, pp. 8-9.